

sentenza
17 dicembre 2007
n. 6665

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione 2[^]

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

in forma semplificata ex artt. 21 e 26 legge 6.12.1971 n. 1034
sul ricorso n. 2612 del 2007 proposto da
FRANTO s.r.l.

con sede in Faloppio (Co), in persona del presidente del C.d.A., sig.ra Giuliana Caccivio, rappresentata e difesa dagli avv.ti Mario Lavatelli e Vincenzo Latorraca di Como e dall'avv. Goffredo Pozzoli di Milano, presso il quale è elettivamente domiciliata in Milano, via Tiziano 9/a

c o n t r o

- **SPORTELLO UNICO** per le **IMPRESE** - Servizio convenzionato tra il Comune di Albiolo ed altri, con sede presso il Comune di Olgiate Comasco, capoconvenzione, non costituito in giudizio

- **COMUNE di FALOPPIO**, in persona del Sindaco, dr. Eugenio Aiani, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Bottinelli di Como e dall'avv. Claudio Linzola di Milano, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Milano, via Hoepli 3

per l'annullamento

previa sospensiva, dell'atto in data 26 settembre 2007 (prot. n. 23731, pratica SUAP n. 2938 FAL/2007 E), con cui il responsabile dello Sportello Unico Imprese ha trasmesso il parere negativo 24 settembre 2007 (prot. 5359) espresso dall'Ufficio tecnico comunale in merito all'istanza della ricorrente volta ad ottenere il permesso edilizio e l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un tratto di recinzione sui terreni siti in Faloppio, via per Albiolo, individuati in catasto ai mappali 523-525-727-1109-1162; e per la condanna del Comune al risarcimento del danno.

Visto il ricorso, notificato il 24/27 novembre e depositato il 3 dicembre 2007;

Vista la memoria di costituzione e difesa del Comune;

Visti atti e documenti di causa;

Uditi, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007, relatore il dott. Carmine Spadavecchia, gli avv.ti Lavatelli e Linzola;

Sentite le parti sul punto e ritenuto che sussistano i presupposti per definire il ricorso con sentenza semplificata;

Premesso che:

- la Società ricorrente svolge attività di trattamento di inerti mediante trasformazione di roccia e sassi in sabbia e frantumati per costruzioni stradali;
- l'impresa si avvale di macchine per la frantumazione, la selezione e il lavaggio della materia prima e di un parco automezzi (autocarri e trattori stradali);

- per la migliore protezione della proprietà la ricorrente ha chiesto allo Sportello Unico per le Imprese (istanza 18.6.07) un provvedimento comprensivo

Sezione 2[^]

n.
reg. sent.

n. 2612/07
reg. ric.

di permesso edilizio ed autorizzazione paesaggistica per la recinzione dell'area adibita alla lavorazione e allo stoccaggio della materia prima;

- con atto 26 settembre 2007 il responsabile dello Sportello, richiamato l'art. 4, secondo comma, del d.p.r. 20 ottobre 1998 n. 447 (regolamento di semplificazione dei procedimenti autorizzativi per impianti produttivi), ha concluso il procedimento trasmettendo il parere negativo (in data 24 settembre 2007) dell'Ufficio tecnico del Comune, che è basato sui seguenti rilievi: a) mancanza di argomentazioni idonee a giustificare la realizzazione di una nuova recinzione in zona vincolata e inserita nel P.L.I.S. adottato; b) assenza del Piano Attuativo previsto dalle n.t.a. del P.R.G.; c) presenza di una recinzione a delimitazione del lato sud della proprietà;

- la ricorrente ha impugnato la pronuncia negativa, in sintesi, per i seguenti motivi: 1) omesso preavviso, ex art. 10-*bis* legge n. 241/90, delle ragioni ostative all'accoglimento della domanda e carenza di motivazione; 2) violazione del diritto del proprietario alla recinzione del fondo, che non richiederebbe alcun titolo abilitativo; 3) inadeguatezza e illegittimità delle motivazioni poste a fondamento del parere negativo;

Ciò premesso, e considerato che:

- la realizzazione di una recinzione richiede un titolo abilitativo, non rientrando in alcuna delle fattispecie che a norma dell'art. 6 d.p.r. 6 giugno 2001 n. 380 (t.u. edilizia) rientrano nella "attività edilizia libera", né tra gli interventi che a norma dell'art. 33, secondo comma, della legge regionale lombarda 11 marzo 2005 n. 12 (legge per il governo del territorio) possono essere eseguiti senza titolo abilitativo;

- la tesi prospettata con il secondo motivo di ricorso, secondo cui la recinzione del fondo è un diritto il cui libero esercizio non sarebbe soggetto a condizionamenti di sorta, da un lato non è corretta, in quanto anche la facoltà di recinzione del fondo, sebbene inerente al diritto di proprietà, ben può essere "conformata" da norme poste nell'interesse pubblico, dall'altra è contraddetta dal comportamento della stessa ricorrente, che non ha ritenuto - correttamente - di realizzare la recinzione senza previo rilascio del permesso di costruire;

- il primo motivo di ricorso non appare fondato, in quanto, nella scansione temporale del procedimento prevista dall'art. 4 del d.p.r. 447/1998 (cfr., in particolare, il comma 2: "Se, entro i termini di cui ai commi precedenti, una delle amministrazioni di cui ai medesimi commi si pronuncia negativamente, la pronuncia è trasmessa dalla struttura al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso"), non vi è spazio per il preavviso di diniego di cui all'art. 10-*bis* della legge n. 241/90, salva la facoltà del richiedente (prevista dallo stesso comma 2 dell'art. 4 cit.) di chiedere alla struttura, entro venti giorni dalla comunicazione, di "convocare una conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa";

- è da ritenersi invece fondato il terzo motivo di ricorso, che investe il parere negativo dell'Ufficio tecnico comunale (parere cui rinvia, *per relationem*, l'impugnato atto 26 settembre 2007 dello Sportello Unico), posto che: (a) la facoltà (e la pretesa) del proprietario di recintare il fondo non richiede di norma alcuna giustificazione, e in ogni caso è giustificata, nel caso di specie, dall'esigenza - implicita nella natura dell'attività imprenditoriale svolta *in loco* - di preservare i beni aziendali da intrusioni, manomissioni, ecc.; (b)

il mero riferimento ad una “zona vincolata” e al “P.L.I.S. adottato” (parco locale di interesse sovracomunale), senza alcuna specificazione atta ad identificare la norma conformativa o preclusiva che renderebbe inammissibile l'intervento, non costituisce motivazione idonea del diniego; (c) la recinzione non può ritenersi subordinata a piano attuativo, rientrando tra gli interventi di conservazione della proprietà (lo stesso art. 25 delle n.t.a., che disciplina la zona D3-Trattamento Inerti, richiede unicamente “titoli abilitativi diretti per gli interventi manutentivi e *conservativi* dei manufatti esistenti”); (d) “la presenza ... di una recinzione a delimitazione del lato sud della proprietà” non costituisce di per sé ragione idonea a denegare il permesso per la realizzazione di una recinzione in ipotesi di diverso tipo, o su diverso tratto di confine;

Considerato infine, quanto alla domanda risarcitoria, che la medesima non è supportata da alcuna allegazione né prova del danno (*an*) e della sua entità (*quantum*), non essendo verosimile che l'impossibilità di recintare l'area non consenta lo svolgimento dell'attività economica, che, a quanto dedotto dalla stessa ricorrente, è in corso da anni;

Ritenuto pertanto di accogliere in parte il ricorso, con conseguente annullamento dell'atto impugnato e reiezione della domanda risarcitoria, regolando le spese di causa secondo l'ordinario criterio di soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia:

- accoglie in parte il ricorso e per l'effetto annulla l'atto impugnato;
- respinge la domanda di risarcimento del danno.

Condanna il Comune alla rifusione delle spese di causa, che si liquidano a favore della ricorrente nella complessiva somma di € 2.000,00 (Euro duemila), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12 dicembre 2007, con l'intervento dei magistrati:

Mario	Arosio	presidente
Carmine	Spadavecchia	consigliere, estensore
Alessio	Liberati	referendario
L'estensore		Il presidente